

REGIONE MARCHE

Assemblea legislativa

## **Proposta della IV Commissione permanente**

SANITÀ E POLITICHE SOCIALI

*(Seduta del 21 novembre 2017)*

Relatore di maggioranza: FEDERICO TALE'

Relatore di minoranza: ELENA LEONARDI

-----

**sulla proposta di legge n. 163**

a iniziativa dei Consiglieri Talè, Traversini, Urbinati, Pieroni, Rapa,  
Giacinti, Giancarli, Celani, Zaffiri

*presentata in data 28 settembre 2017*

-----

**MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 20 GENNAIO 1997, N. 10  
“NORME IN MATERIA DI ANIMALI DA AFFEZIONE  
E PREVENZIONE DEL RANDAGISMO”**

-----

**Testo proposto****Art. 1**

*(Modifica all'articolo 7 della l.r. 10/1997)*

1. Il comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 20 gennaio 1997, n. 10 (Norme in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo) è sostituito dal seguente:

“1. Per allevamento a scopo di commercio si intende la detenzione di cani e di gatti in numero pari o superiore a cinque fattrici, intese quali femmine in età fertile non sterilizzate, e che annualmente producono un numero di cuccioli uguale o superiore alle 30 unità.”.

**Testo modificato dalla Commissione****Art. 01**

*(Modifica all'articolo 2 della l.r. 10/1997)*

1. Dopo il comma 4 ter dell'articolo 2 della legge regionale 20 gennaio 1997, n. 10 (Norme in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo) è aggiunto il seguente:

“4 quater. La Giunta regionale, sentiti i Comuni singoli o associati, le Unioni Montane e l'ASUR, con la collaborazione delle associazioni di protezione animale iscritte nel registro di cui alla legge regionale 30 maggio 2012, n. 15 (Norme per la promozione e la disciplina del volontariato):

- a) adotta uno specifico protocollo regionale per favorire e facilitare l'adozione dei cani detenuti nei canili;
- b) promuove la sottoscrizione del protocollo da parte dei soggetti che gestiscono i canili.”.

**Art. 02**

*(Inserimento dell'articolo 6 bis nella l.r. 10/1997)*

1. Dopo l'articolo 6 della l.r. 10/1997 è inserito il seguente:

“Art. 6 bis (Registro regionale degli allevatori amatoriali)

1. E' istituito il registro regionale degli allevatori amatoriali di cui al comma 1 bis dell'articolo 7, presso la struttura della Giunta regionale competente per materia. Tale registro è pubblicato sul sito istituzionale della Regione e aggiornato annualmente.”.

**Art. 1**

*(Modifica all'articolo 7 della l.r. 10/1997)*

1. Il comma 1 dell'articolo 7 della l.r. 10/1997 è sostituito dai seguenti:

“1. Per allevamento di cani e gatti per attività commerciali si intende la detenzione di cani e di gatti, anche a fini commerciali, in numero pari o superiore a cinque fattrici, intese quali femmine in età fertile non sterilizzate, o trenta cuccioli per anno.

1 bis. Non è qualificabile come allevamento ai sensi del comma 1 la detenzione, per esclusive finalità amatoriali o di compagnia o d'affezione, di cani e di gatti in numero pari o superiore a cinque fattrici o di un numero di cuccioli inferiore a trenta per anno.”.

**Art. 2**  
*(Invarianza finanziaria)*

1. Dall'applicazione di questa legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

**Art. 2**  
*(Invarianza finanziaria)*

*Identico*

**Art. 2 bis**  
*(Disposizioni transitorie)*

1. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore di questa legge, sentita la competente Commissione assembleare, adotta le deliberazioni previste dal comma 4 quater dell'articolo 2 e dall'articolo 6 bis della l.r. 10/1997, come inseriti dagli articoli 01 e 02.

2. I Comuni singoli o associati e le Unioni Montane, entro novanta giorni dall'entrata in vigore di questa legge, promuovono l'adozione del protocollo di cui al comma 4 quater dell'articolo 2 della l.r. 10/1997, come inserito dall'articolo 01, da parte dei gestori di canili convenzionati.